

COMUNE DI CASALGRASSO

PROVINCIA DI CUNEO

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 13 Data 20/07/2022	OGGETTO: Presa d'atto della tabella 15 e scheda informativa SICI Conto annuale 2021.
----------------------------------	---

L'anno 2022, il giorno 20 del mese di luglio, l'organo di revisione economico-finanziaria procede all'esame della documentazione trasmessa dall'Ente in merito al Conto annuale anno 2021.

=====

Premessa

La funzione dell'organo di revisione sul conto annuale

Questo adempimento coinvolge direttamente anche gli organi di revisione degli enti locali e rientra in uno dei numerosi obblighi previsti nello svolgimento dell'attività di vigilanza prevista dall'articolo 239 del Tuel in materia di «effettuazione delle spese».

Nei Principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali del Cndcec (febbraio 2019), al punto 2.10 «Funzione di vigilanza» al punto 6) tra i documenti, per i quali il revisore ha l'obbligo di sottoscrizione, è inserito il conto annuale del personale rimandando alla lettura del Principio n. 6) interamente dedicato ai «Controlli sui vincoli di assunzione e sulle spese di personale»

L'organo di revisione, con la sottoscrizione del conto annuale, chiude un ciclo di controlli sul personale iniziato con il rilascio del parere sul fabbisogno triennale e l'asseverazione degli equilibri pluriennali di bilancio ai fini assunzionali, con la certificazione del dimensionamento del fondo della contrattazione decentrata e la relativa certificazione della relazione illustrativa e tecnico-finanziaria e le attestazioni rilasciate nella relazione al rendiconto in merito al rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale sia sul tempo indeterminato che determinato e sui contratti di natura flessibile.

L'inserimento dei dati nel sistema Sico non è compito dell'organo di revisione bensì del responsabile del procedimento amministrativo preposto all'unità organizzativa individuata dall'ente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 241/90.

La ragioneria generale dello Stato, considerata la rilevanza del conto annuale ai fini dell'espletamento di monitoraggio e verifica del costo del personale e di analisi dei risultati, invita gli organi di revisione a essere particolarmente tempestivi presso gli enti sottoposti al loro controllo al fine di garantire l'invio delle rilevazioni e la qualità dei dati trasmessi, presupponendo quindi una verifica concomitante alla predisposizione.

Il mancato rispetto del limite della contrattazione integrativa

Nel caso di mancato rispetto del limite previsto dalla contrattazione integrativa, la procedura di certificazione è alquanto complessa.

Nell'allegato alla circolare si pone in evidenza una particolare situazione determinata dalla permanenza della squadratura 6 (contrattazione integrativa - superamento del limite 2016). Il verificarsi di questa casistica chiama in causa direttamente l'organo di revisione durante la fase di predisposizione e validazione del conto con la sospensione della certificazione fintanto che l'organo di controllo non proceda a verbalizzare il mancato rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017.

Vista la circolare n. 25 del 10/06/2022 "Il conto annuale 2021 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165" e il relativo allegato;

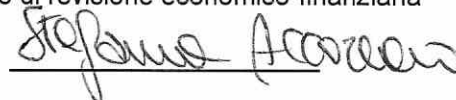
Vista la documentazione trasmessa dall'Ente, in particolare la tabella 15 - Fondi per il trattamento accessorio - Macrocategoria Segretario Comunale e la Scheda unificata ex art. 40 bis, comma 3 del D. Lgs. n. 165/2001 "Specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa" SICI Macrocategoria Segretario Comunale;

Rilevato che lo sforamento del trattamento accessorio del Segretario Comunale rilevato nella squadratura 6 deriva dal passaggio di livello da fascia C a fascia B del Segretario Comunale dell'Ente nell'anno 2020;

Il sottoscritto Revisore, con il presente verbale **prende atto** del mancato rispetto del limite 2016 dovuto al fatto che il Segretario Comunale è passato da fascia C a fascia B e pertanto il limite non può rientrare nei limiti previsti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'organo di revisione economico-finanziaria

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Accorcia", written over a horizontal line.